



FIERA MILANO

Gentile Espositore,

per meglio proteggere le sue merci portate in esposizione nel nostro quartiere fieristico, già da tempo Fiera Milano offre una apposita garanzia assicurativa che copre anche il trasporto di andata e ritorno verso il quartiere fieristico, oltre che la giacenza nel quartiere stesso.

Nel rispetto delle disposizioni delle autorità di vigilanza dei mercati assicurativi, tale nostra offerta di servizio deve sottostare a degli obblighi informativi anticipati, ossia arrivarle prima della sua sottoscrizione della partecipazione alla manifestazione fieristica e, dunque, della decorrenza della garanzia assicurativa in oggetto.

Per questa ragione trova, qui allegato, il necessario carteggio informativo.

Ci scusiamo dunque per l'aggravio cartaceo, che comunque consente a tutti di assolvere questo importante compito nell'interesse della sua partecipazione alla manifestazione.

La non osservanza è infatti sanzionata, ai sensi del D.lgs n. 209 del 7.9.2005 e dal relativo Regolamento Isvap n. 5 del 16.10.2006.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI/ASSICURATI

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n.7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

c) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

Marsh S.p.A.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

a) Dati relativi ad intermediario iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:

- MARSH S.p.A.
- Numero e data di iscrizione nel registro: B000055861 / 12 marzo 2007
- Sezione e qualifica: Sez. B - Broker
- Telefono: 02 48538 1
- Sito Internet: www.marsh.it
- E mail: fiera.milano@marsh.com
- Ragione sociale dell'impresa di assicurazione di cui si offrono i prodotti: AIG Europe Limited, UnipolSai

La vigilanza sull'attività svolta compete all' ISVAP quale Autorità competente con sede in Roma, via del Quirinale 21.

Nota per il contraente: **gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (www.isvap.it).**

PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

Si elencano, di seguito, le imprese di assicurazione di cui Marsh S.p.A. detiene una partecipazione indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, per il tramite della propria controllante Marsh & McLennan Co.:

- MaRI Holdings Limited 19,60%;
- Signal Holdings LLC 12,50%

Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti una di queste ultime che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A..

In relazione al contratto proposto, si comunica che l'intermediario ha proposto il contratto in assenza di obblighi contrattuali che gli imponessero di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha, in ogni caso, diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha avuto rapporti d'affari (cfr. lista "ranking" premi per Gruppo compagnia).

PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Il contraente, inoltre, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario per il quale è svolta l'attività; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
- E' presente anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (c/o ISVAP Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma - tel. +39 06/421.331), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione della responsabilità civile.
- L'intermediario non è autorizzato – in forza di un accordo sottoscritto con le imprese AIG Europe Limited e UnipolSai– ad incassare i premi con effetto liberatorio nei confronti dell'impresa di assicurazione.
- Nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura in valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte.
- Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.

Marsh S.p.A.

Informativa resa al cliente per il trattamento assicurativo dei dati personali

Marsh S.p.A. con sede in Milano Viale Bodio n.33 effettua trattamenti di dati personali nel pieno rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/2003” (di seguito Codice). Ai sensi del Codice, Marsh S.p.A. svolge detti trattamenti in qualità di autonomo **"Titolare"** e Le fornisce alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Categorie di dati

Per lo svolgimento della propria attività il **Titolare** effettua trattamenti di dati personali di tipo comune. I dati di natura **sensibile** vengono eventualmente trattati in relazione a specifici servizi o coperture assicurative concordati con il cliente, operazioni o prodotti richiesti dal Cliente e a tal fine possono essere necessari alcuni dati sensibili come quelli relativi allo stato di salute o eventualmente alcuni dati giudiziari così come definiti dall'art. 4 del Codice Privacy. Per il trattamento di tali dati - salvo alcune esenzioni, come nel caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad obblighi di legge e/o per la gestione del rapporto di lavoro – il Codice richiede una specifica approvazione che si trova nella richiesta di consenso allegata.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente dal Cliente, dall'interessato o possono provenire da terzi, da registri o da elenchi pubblici.

Finalità dei trattamenti dei dati

Il trattamento dei dati personali e sensibili è diretto all'espletamento dell'attività di consulenza, di risk management e brokeraggio assicurativo e per ogni altra finalità indicata nel contratto o nel mandato a noi conferito. Inoltre il Titolare può trattare i suoi dati anche per finalità funzionali quali quelle di tipo informativo o formativo.

Conseguenze del rifiuto nel fornire i dati

Il consenso ai trattamenti di cui sopra non è richiesto dal Codice, quando questi sono necessari alla gestione del contratto e/o altri obblighi di legge. Mentre è richiesto qualora si forniscono dati sensibili compresi i sanitari, o in caso di attività di tipo funzionale al contratto come sopra indicato. Il RIFIUTO di fornire i dati o il consenso potrebbe comportare l'impossibilità di adempiere il contratto, mentre non comporterà alcuna conseguenza nel caso delle finalità funzionali sopra indicate.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità menzionate, avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con logiche che garantiscono la riservatezza dei dati e la sicurezza intesa anche nel senso di integrità e disponibilità.

Comunicazione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione ma lo svolgimento delle operazioni di trattamento necessita che gli stessi possano essere comunicati a determinati soggetti aventi la funzione di Responsabile, Incaricato o Titolare anche all'estero. Tali soggetti possono essere interni all'azienda, quali il personale o i collaboratori appartenenti al Marsh S.p.A. o altri enti e società esterne, quali ad esempio: compagnie, agenti, coassicuratori, riassicuratori, periti, medici, consulenti, legali, ISVAP, Ministero Industria per tutte le finalità illustrate in precedenza.

Consenso al trattamento

Il consenso, quando necessario, deve essere espresso nel modulo allegato che va riconsegnato al Titolare come da indicazioni contenute sul modulo stesso qui allegato.

Diritti di cui all'art. 7

La informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati possono ottenere dal “ **Titolare**” la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Il Responsabile del Trattamento per l'esercizio di questi diritti a cui scrivere è Roberto Greco presso Marsh S.p.A Viale Bodio 33, 20158 Milano (indirizzo e-mail: roberto.greco@marsh.com).

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Marsh S.p.A con sede in Viale Bodio n. 33, 20158 Milano.

Marsh S.p.A.

La presente scheda è stata redatta sulla base della Polizza attualmente in essere. Non deve essere in nessun caso considerata un'analisi vincolante delle coperture e, in caso di sinistri o problemi interpretativi, ci si dovrà basare esclusivamente sulla Polizza originale, che è l'unico documento che rileva a detti fini.

POLIZZA ALL RISKS ESPOSITORI

CONTRAENTE: **FIERA MILANO S.P.A.**

ENTI ASSICURATI: "Enti da portare in Fiera" di proprietà o in uso agli Espositori:

merci, beni, materiali, allestimenti, attrezzature e quant'altro relativo allo stand, con l'esplicita esclusione di software in genere, ovunque installati, e denaro.

INTERESSE ASSICURATO: da "chiodo a chiodo": viaggio di andata, giacenza presso la sede espositiva e viaggio di ritorno, incluse operazioni di caricazione e rimozione intermedie.

SOMMA ASSICURATA: **Giacenza:**
Durante la giacenza capitale assicurato "in via automatica" pari a:

- Euro 25.000,00 a Primo Rischio Assoluto per ciascun Espositore.

Detto capitale può essere aumentato sino ad Euro 2.500.000,00 a Valore Intero per singolo espositore; in tal caso verrà applicato il maggior premio dovuto.

Trasporto e/o trasferimento degli enti assicurati:

- fino ad Euro 1.000.000,00 a valore intero per ogni autocarro;
- fino ad Euro 1.000.000,00 a valore intero per ogni vagone e/o convoglio ferroviario;
- fino ad Euro 1.550.000,00 a valore intero per ogni aereo;
- fino ad Euro 2.500.000,00 a valore intero per ogni nave e /o traghetto.

RISCHI ASSICURATI: All Risks: tutti i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano, ivi compresi rischi di Guerra e Scioperi o sommosse, salvo le esclusioni di polizza.

FRANCHIGIE:

- Relativamente ai danni da terremoto, inondazioni, alluvioni, franamenti, smottamenti e sovraccarico da accumulo di neve durante la giacenza:
 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro e per ciascun espositore, di una franchigia relativa pari al 5% del valore dichiarato dall'Espositore;
 - in nessun caso gli Assicuratori pagheranno per uno o più sinistri che avvengano nella stessa manifestazione fieristica, somma superiore al 70% del valore dichiarato dall'Espositore.
- Relativamente ai danni agli enti assicurati conseguenti a mancata od anormale produzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, sia durante il trasporto che la giacenza:
 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro e per ciascun espositore;
 - in nessun caso gli Assicuratori pagheranno per ciascun sinistro e per ciascun Espositore somma superiore a Euro 25.000,00.
- Relativamente ai danni denunciati agli Assicuratori entro l'ultimo giorno di ogni singola esposizione e derivanti da furto parziale, furto totale, rapina, smarrimento, manomissione e mancata riconsegna degli enti assicurati durante la giacenza:
 - il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nella misura del 90%, restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 per le manifestazioni con capitale assicurato in via automatica pari a Euro 25.000,00.
- Relativamente ai danni denunciati agli Assicuratori oltre l'ultimo giorno di ogni singola esposizione e derivanti da furto parziale, furto totale, rapina, smarrimento e manomissione:
 - il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nella misura del 80%, restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00 per le manifestazioni con capitale assicurato in via automatica pari a Euro 25.000,00.

PRINCIPALI ESCLUSIONI:

Sono esclusi i danni derivanti da:

- dolo dell'Assicurato,
- mancanza degli enti assicurati rilevata soltanto alla fine della manifestazione attraverso l'inventario,
- per mancanze a destino se denunciate oltre le 72 ore dall'arrivo,
- difetto di imballaggio delle merci durante il trasporto,
- vizio proprio della merce,
- influenze climatiche,
- perdite di mercato,
- terrorismo,
- deperimento, usura o logorio,
- eventi atmosferici che interessino beni in esposizione in aree esterne.

MARSH S.P.A.

Sono inoltre esclusi i danni/furti subiti da software, ovunque installati, e denaro.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER
ESPOSIZIONI DI GIOIELLI, PREZIOSI
IN GENERE, FILATELIA E
NUMISMATICA DA COLLEZIONE:

- durante le ore di apertura al pubblico i beni devono essere riposti in bacheche chiuse ed adeguatamente fissate a pareti ripiani, tavoli o simili e durante la dimostrazione e la manipolazione dovrà esserci presenza costante di personale addetto allo stand;
- durante la notte i valori dovranno essere posti in cassaforti, caveaux, armadi, bacheche, vetrine e cassetti chiusi a chiave.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER
ESPOSIZIONI DI OGGETTI D'ARTE
O D'ANTIQUARIATO:

- il trasporto dovrà essere effettuato con automezzi furgonati adeguati al tipo di ente da trasportare;
- durante la permanenza nel Quartiere fieristico gli enti assicurati di piccole dimensioni e di particolare fragilità e/o elevato valore devono essere riposti in bacheche di vetro e/o protetti da adeguati mezzi di protezione;
- in caso di danno materiale all'ente assicurato, gli Assicuratori risponderanno delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del deprezzamento dell'ente assicurato nella percentuale massima del 50%.

La presente copertura è prestata in base alle condizioni Generali del Capitolato della "Polizza Italiana di Assicurazione Merci Trasportate" (edizione 1999) integrate, agli effetti della delimitazione e della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della legge italiana, dalle seguenti clausole:

- Cargo ISM Endorsement (JC 98/019 1 May 1998)
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (ed. 10 Nov. 2003)
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause (ed. 10 Nov. 2003)
- Total Asbestos Exclusion Clause

APPENDICE INTEGRATIVA

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante dell'allegato Fascicolo Informativo

Il presente documento è valido a decorrere dal 6 gennaio 2014

La presente appendice integrativa – consultabile anche sui siti www.unipolsai.com e www.unipolsai.it – prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo.

L'aggiornamento è conseguente alla fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., oltre che di Premafin Finanziaria - S.p.A. Holding di Partecipazioni, in FONDIARIA - SAI S.p.A. che, in qualità di società incorporante, ha contestualmente modificato la denominazione sociale in **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** e variato la sede legale in Bologna, alla via Stalingrado n. 45. Pertanto ogni riferimento alla Società, presente nel Fascicolo Informativo, deve essere sostituito con UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

A seguito dell'operazione di fusione, **che non comporta alcuna variazione delle condizioni contrattuali**, sono state aggiornate le seguenti informazioni come di seguito illustrato:

- a. informazioni generali sulla Società
 - b. informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
 - c. recapiti per reclami
 - d. indirizzi di posta elettronica per effettuare comunicazioni e richieste
 - e. informativa privacy
- a. **Informazioni generali sulla Società**
- UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.
 - Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).
 - Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

- E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

b. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2012, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 1.627.332.680, con capitale sociale pari ad € 1.194.572.974 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 432.759.706. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 133,3%.

c. Recapiti per reclami

Le informazioni riguardanti i recapiti utili per l'inoltro dei reclami sono sostituite dalle seguenti:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.5181.5353
Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it

d. Indirizzi di posta elettronica per effettuare comunicazioni e richieste

Negli indirizzi di posta elettronica il dominio deve intendersi sostituito con "@unipolsai.it" (ad esempio "[nome]@unipolassicurazioni.it" deve intendersi sostituito con "[nome]@unipolsai.it")

e. Informativa privacy

La nuova informativa per il trattamento dei dati personali per finalità assicurativa (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali), modificata in occasione dell'operazione di fusione societaria, viene allegata alla presente, anche in sostituzione di altre eventualmente presenti nella documentazione precontrattuale e contrattuale.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Carlo Cimbri



La presente scheda è stata redatta sulla base della Polizza attualmente in essere. Non deve essere in nessun caso considerata un'analisi vincolante delle coperture e, in caso di sinistri o problemi interpretativi, ci si dovrà basare esclusivamente sulla Polizza originale, che è l'unico documento che rileva a detti fini.

FACOLTATIVA INFORTUNI ESPOSITORI

CONTRAENTE: **FIERA MILANO S.P.A.**

ASSICURATI: addetti agli stand per cui è stata richiesta l'attivazione della copertura

COMPAGNIA DELEGATARIA: Unipol-Sai (Quota 100 %)

POLIZZA N.: M29007333/04

TIPO DI COPERTURA: - INFORTUNI subiti dai Dipendenti e collaboratori occasionali delle ditte espositrici nelle loro mansioni di addetti agli stands

CAPITALI ASSICURATI:

- Opzione A	Morte : Euro130.000,00 Invalidità Permanente : Euro 130.000,00
- Opzione B	Morte : Euro 260.000,00 Invalidità Permanente : Euro 260.000,00

RISCHI COPERTI:

- Morte	SI
- Invalidità Permanente	SI
- Invalidità Permanente da Malattia	NO
- Inabilità Temporanea da Infortunio	NO
- Spese Mediche	NO
- Ricovero Ospedaliero	NO

FRANCHIGIA: Franchigia 3% che si annulla dopo il 10%

LIMITI TERRITORIALI: Mondo intero

CONDIZIONI SPECIALI: La garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato lascia la propria abitazione per recarsi presso la sede della manifestazione e cessa al momento in cui tornerà alla propria abitazione dopo la conclusione della manifestazione.

PREMI LORDI: Opzione A : Euro 16,00 per singolo addetto
Opzione B : Euro 32,00 per singolo addetto
tasse 2,5% comprese
